


*Coordinamento Regionale dei Comitati  
per la Tutela dai Campi Elettromagnetici*  
aderente **CO.NA.CEM.**  
*Coordinamento Nazionale dei Comitati  
per la Tutela dai Campi Elettromagnetici*



**Prot. Lomb. n.1/02**

C.A. *Presidente Regione Lombardia*  
*Dott. R. Formigoni*

*Assessore alla Qualità dell'Ambiente*  
*Dott. F. Nicoli Cristiani*

*Presidente VI^Commissione Ambiente*  
*Dott. D. Zambetti*

*Assessore alla Sanità*  
*Dott. C. Borsani*

*Presidente III^Commissione Sanità*  
*Dott. M. Buscemi*

*e p.c. Componenti della VI^ Commissione*

*Componenti della III^ Commissione*

*Presidente CO.NA.CEM*  
*Daniela Dussin*

**Oggetto: decreto “ Gasparri “ (D.Lgs. 4.9.2002 n.198) e potere degli enti locali di pianificare l'uso del proprio territorio**

Col decreto “Gasparri”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13.09.2002 n.215 ed entrato in vigore il giorno successivo, sembra che ora gli impianti per la telefonia mobile possano essere posizionati ovunque, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o strumento urbanistico vigente e/o legge Regionale: il provvedimento in questione presenta motivi di illegittimità ed incostituzionalità, perché gravemente lesivo delle autonomie locali, del principio di precauzione e con esso del diritto alla salute e della proprietà privata.

Il decreto n. 198/2002, diretto e dettare “*disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese*” appare eccedere i limiti fissati dalla legge delega ( L. 21.12.2001 n.443), che chiamava il Governo ad individuare le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale e a muoversi nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli Enti locali nel comparto delle telecomunicazioni – incredibilmente – non alcuna individuazione e specificazione delle dette opere strategiche.

Quanto al rispetto delle attribuzione costituzionali delle Regioni, è bene ricordare che l’art.117 della Costituzione demanda alla potestà concorrente la tutela della salute, il governo del territorio, l’ordinamento della comunicazione: se ne deduce che, salva la potestà statale di disciplinarne i principi fondamentali, ogni altro potere in tali materie spetta alle Regioni; orbene questo decreto, che certo non può configurarsi quale norma di fissazione dei suddetti principi ( basti pensare che al decreto è allegato perfino il facsimile dell’istanza procedurale), seguendo una logica contraria ai detti principi costituzionali vuole eliminare ogni spazio di intervento, anche normativo, riconosciuto alle Regioni ed ai Comuni.

Con lo scopo di favorire l’effettiva concorrenzialità di mercato delle aziende della telefonia il D.Lgs. volge a favorire l’installazione delle infrastrutture per telefonia mobile – impianti di natura industriale – in ogni parte del territorio comunale, in deroga a qualsiasi previsione regolamentare; il decreto in questione invade quindi le competenze proprie dei Comuni sancite dal Testo Unico degli Enti Locali e dall’art.118 della Costituzione, ed eccede in ogni caso la legge delega, perché questa non contemplava la possibilità di sopprimere e modificare la legge quadro n.36/2001 che, da un canto, prevede essere di competenza delle Regioni tutto ciò che attiene all’autorizzazione e alla localizzazione degli impianti, dall’altro, riconosce ai Comuni una penetrante potestà regolamentare, che ora si vuole annullare.

Le infrastrutture di rete mobile sono ora incredibilmente annoverate tra le opere di urbanizzazione primaria; benché rientranti solo tra i servizi di interesse economico generale ai sensi dell’art. 90 del Trattato CEE, vengono assurdamente assimilate alla telefonia fissa, di base, cui attribuire la natura di opere di pubblica utilità e per le quali giustificare gravi limitazioni legali.

Inoltre a fronte dei possibili effetti dell’esposizione cronica della popolazione ai campi elettromagnetici, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali quali la salute e l’ambiente, il legislatore nazionale è vincolato al “**principio di precauzione**”, che legittima l’imposizione di cautela in un momento anteriore a quello nel quale, in una logica di tipo preventivo, debbono essere disposti gli interventi preordinati alla difesa del pericolo: il principio di precauzione, inserito nel Trattato di Maastricht fra i principi fondamentali della politica comunitaria in materia ambientale, si traduce nell’obbligo di disciplinare tale materia in modo da assicurare che l’esposizione si attesti su livelli di campo più bassi possibili, compatibilmente con le esigenze del servizio di telecomunicazione.

Quindi, la semplice imposizione di limiti massimi, che non devono essere superati, non è certo idonea a soddisfare gli obblighi derivanti dal Trattato CEE: infatti, in materia di radiofrequenza il D.M. 381/98 e la legge-quadro n.36/2001 parlano di obiettivi di qualità, diretti a minimizzare l’esposizione della popolazione.

E’ in tale quadro che si demandava espressamente alle Regioni la disciplina delle attività di installazione e modifica degli impianti, e ai comuni, sulla scorta di una conoscenza ravvicinata del proprio territorio, la regolamentazione dell’insediamento delle infrastrutture, adottando regolamenti atti a garantire la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici.

Le Regioni ed i Comuni non devono, né possono rinunciare ai loro poteri, visto che la realizzazione del principio di precauzione è espressamente demandata ai livelli regionali e comunali di gestione dell’insediamento delle infrastrutture: l’alternativa, del resto, è il ritorno ad “**antenna selvaggia**” e di una pesante impennata della conflittualità tra i cittadini, Enti locali e gestori.

Poiché il decreto “ Gasparri” non è conciliabile con gli obblighi di minimizzazione che costituiscono principi affermati nel Trattato di Maastricht, in capo all’Amministrazione si configura un obbligo di disapplicazione della legge nazionale perché contrastante con la normativa comunitaria prevalente.

Sotto altro aspetto, si può ragionevolmente sostenere che il decreto non è ancora applicabile, e ciò sino a quando il Governo, in attuazione della legge delega, non avrà effettivamente elencato le infrastrutture che nel settore della comunicazioni sono ritenute “**opere di preminente interesse strategico nazionale**”, meritevoli anche di una disciplina ad *hoc* in deroga a leggi e regolamenti esistenti.

Come Coordinamento Regionale dei Comitati per la Tutela dai Campi Elettromagnetici, aderente CO.NA.CEM, chiediamo:

- a) Che la Regione Lombardia nella persona del Suo Rappresentate di Stato Presidente R. Formigoni impugni il decreto Gasparri avanti la Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.127 della Costituzione Italiana, entro il 12 novembre p.v. come già hanno disposto numerose Regioni;
- b) Che la Regione Lombardia sin da oggi 7 novembre 2002, in Conferenza Unificata, proponga al Governo a completamento della legge quadro 36/01, l'adeguamento ai limiti fissati dalle normative regionali vigenti più cautelative, quali per la bassa frequenza quelli adottati dalla Regione Veneto e dalla Regione Campania (0,2 microtesla) e per l'alta frequenza quello fissato dalla Toscana con proprio regolamento (0,5 V/m).

Certi di un positivo pronto riscontro alla presente, porgiamo i nostri distinti saluti.

**Coordinamento Regionale dei Comitati**  
**Per la tutela dai campi Elettromagnetici**  
Aderente CO.NA.CEM

**La Referente per la Lombardia**  
Cucchi Vincenza

---

Garbagnate Milanese, 07 novembre 2002

**Referente Co.Na.Cem Lombardia- Cucchi Vincenza - Via Betulle,10-20024-Garbagnate Milanese-Mi-  
tel.02.99025311-e-mail enzacucchi@virgilio.it**

C  
O  
N  
A  
C  
E  
M